

ANGELINI PHARMA S.p.A.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	DESTINATARI	4
3.	PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	5
3.1	Premessa	5
3.2	Scopo	6
3.3	Principi generali	6
3.3.1.	Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona	6
3.3.2	Legalità	7
3.3.3	Riservatezza	7
3.3.4.	Responsabilità nei confronti del paziente	7
3.3.5	Onestà e correttezza	7
3.3.6	Responsabilità verso la collettività	8
3.3.7	Trasparenza	8
3.3.8	Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse	8
3.3.9	Qualità dei prodotti e dei servizi	9
3.3.10	Imparzialità	9
3.3.11	Tutela dell'ambiente	9
3.3.12	Equità dell'autorità	10
3.3.13	Relazioni con gli azionisti	10
4.	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI	10
4.1	Selezione e gestione del personale	10
4.2	Sicurezza, salute e ambiente	11
4.3	Tutela della privacy	11
4.4	Indipendenza e imparzialità del giudizio scientifico	12
4.5	Doveri dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori	12
4.5.1	Diligenza e buona fede	12
4.5.2	Conflitto d'interessi	12
4.5.3	Tutela del patrimonio aziendale	13
4.5.4	Trasparenza e accuratezza della contabilità	14
4.5.5	Antiriciclaggio	15
5	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI	15
5.1	Rapporti contrattuali con i clienti	15
5.2	Soddisfazione del cliente	15
5.3	Collaborazione con le Istituzioni	16
6	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	16
6.1	Trasparenza verso il mercato	16
7	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS	17
7.1	Trattamento delle informazioni	17
7.2	Comunicazioni all'esterno	17
7.3	Concorrenza	18
7.4	Brevetti, marchi commerciali e diritti d'autore	18
8	PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO I MEDICI E I PAZIENTI	18
8.1	Benessere dei pazienti	18
8.2	Obblighi fiduciari verso i pazienti	19
9	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI	19
9.1	Comportamenti generali nei confronti di fornitori	19
9.2	Scelta del fornitore	20

9.3	Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori.....	20
9.4	Tutela degli aspetti etici nelle forniture e negli accordi commerciali	20
9.5	Doni e altre utilità ricevute dai fornitori	21
9.6	Aspetti etici nelle forniture.....	21
10	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI	21
10.1	Instaurazione e svolgimento del rapporto	22
10.2	Rilevanza e conoscenza del Codice	22
10.3	Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale.....	22
11	PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI.....	23
12	PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI INTERLOCUTORI.....	23
12.1	Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni.....	23
13	PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE.....	24
13.1	Politica ambientale	24
13.2	Sperimentazione ambientale	24
14	PRINCIPI DI CONDOTTA IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	25
14.1	Sicurezza e salute.....	25
15	PRINCIPI DI CONDOTTA IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO.....	25
15.1	Principi generali.....	25
15.2	Condotta nell'esercizio dell'attività di impresa.....	25
16	MODALITA' E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO.....	26
16.1	L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001	26
16.2	Diffusione del Codice Etico	27
16.3	Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni.....	27

1. PREMESSA

Il presente documento denominato “Codice etico” o “Codice”, adottato dal Consiglio di Amministrazione, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Angelini Pharma S.p.A. e i suoi dipendenti assumono espressamente nei confronti degli stakeholders o portatori di interesse¹ con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito dello svolgimento della propria attività.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’attività di tutti coloro che operano in Angelini Pharma S.p.A., tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi dell’Angelini Pharma S.p.A. stessa.

L’Angelini Pharma S.p.A. è un insieme organizzato di persone (manager, ricercatori, impiegati, operai, informatori scientifici) che, assieme agli azionisti, ai medici, ai pazienti, alla comunità scientifica, alle autorità sanitarie, ai fornitori, ai partner d’affari e alle comunità nazionali e locali in cui opera, si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita umana.

Dalle radici farmaceutiche alla diversificazione del Gruppo Angelini – di cui Angelini Pharma S.p.A. fa parte

– Angelini Pharma S.p.A. persegue sempre una stessa missione: prendersi cura quotidianamente di ogni persona nell’ottica di un costante e tangibile benessere.

Il suo obiettivo si concretizza in una visione chiara: essere la scelta spontanea nell’ambito della salute e dello star bene quotidiano.

2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Codice si applicano, senza nessuna eccezione, a ogni partecipante all’Angelini Pharma S.p.A. e, quindi, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per la stessa.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi dell’Angelini Pharma S.p.A.;

¹Per *stakeholders* si intendono quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella conduzione dell’attività aziendale e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento dell’obiettivo dell’Angelini Pharma S.p.A..

Sono *stakeholder*: i pazienti, i medici, i clienti (farmacisti, aziende ospedaliere, autorità e istituzioni sanitarie), fornitori, azionisti e società collegate, partner e concorrenti, Pubblica Amministrazione, collettività, ambiente e generazioni future.

- i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito dell'Angelini Pharma S.p.A.;
- i dipendenti e i collaboratori su base continuativa, gli agenti e gli informatori scientifici, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice;

Il Codice prevede, altresì, misure idonee a sanzionare eventuali comportamenti non conformi alle sue previsioni e proporzionate alla gravità degli stessi.

L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti dell'Angelini Pharma S.p.A. verso gli azionisti, i clienti e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui l'Angelini Pharma S.p.A. opera.

L'adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi è manifestazione di impegno dell'Angelini Pharma S.p.A. anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'Angelini Pharma S.p.A. riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che lo stesso assume verso l'interno e verso l'esterno.

A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice, che costituisce un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è d'importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Angelini Pharma S.p.A..

Completa il documento quanto espressamente indicato nel Codice deontologico di Farmindustria che Angelini Pharma S.p.A., in quanto membro, ha fatto proprio.

L'Angelini Pharma S.p.A. s'impegna a divulgare il Codice etico, mediante apposita attività di comunicazione, a tutti coloro con i quali intrattiene relazione d'affari.

3. PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

3.1 Premessa

Le nostre reazioni in situazioni che pongono problemi etici sono influenzate da molteplici circostanze, ma l'etica implica sostanzialmente onestà, apertura, lealtà e responsabilità. L'etica, quindi, comporta un chiaro e consapevole impegno a fare la cosa giusta, agendo in maniera corretta, secondo ciò che spesso lo stesso senso comune suggerisce di fare.

3.2 Scopo

Lo scopo dei principi di condotta nell'attività di impresa può essere così sintetizzato:

- enfatizzare la necessità di un approccio etico nell'attività di impresa svolta per l'Angelini Pharma S.p.A., sostenendo i principi etici e i valori peculiari dello stesso;
- tradurre in pratica i principi comportamentali dell'Angelini Pharma S.p.A. attraverso una costante applicazione degli stessi nello svolgimento dell'attività di impresa;
- sostenere l'impegno dell'Angelini Pharma S.p.A. per una sana e corretta amministrazione aziendale, tutelando l'integrità del patrimonio aziendale a beneficio di tutti gli stakeholders;
- dal momento che l'integrità morale dei dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A. è alla base dei rapporti con i partners commerciali, clienti, fornitori e con la stessa comunità, ai dipendenti è richiesta l'osservanza dei più rigorosi principi di comportamento etico nell'adempimento delle loro funzioni.

3.3 Principi generali

L'Angelini Pharma S.p.A. adotta come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti; conseguentemente ogni dipendente dell'Angelini Pharma S.p.A. deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tale impegno deve valere anche per i fornitori, i clienti e per chiunque abbia rapporti con l'Angelini Pharma S.p.A., il quale non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio del rigoroso rispetto di tutte le norme di legge.

L'etica non comporta semplicemente la necessità di individuare ciò che è legale in una data situazione, ma anche la necessità di fare ciò che è moralmente corretto e responsabile nell'esercizio degli affari, senza giungere a compromessi con i nostri principi morali (onestà, legalità, lealtà, affidabilità, rispetto reciproco e dignità, responsabilità, trasparenza).

I dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A. devono agire con integrità ed essere franchi, onesti e leali, in tutti gli aspetti del loro operare, esigendo lo stesso comportamento da parte di tutti coloro con cui intrattengono rapporti commerciali.

3.3.1 Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona

L'Angelini Pharma S.p.A. tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di accrescere il patrimonio di competenze di ciascun dipendente e promuove il rispetto dell'integrità fisica,

morale e culturale della persona.

L'Angelini Pharma S.p.A. garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri; tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.

3.3.2 Legalità

L'Angelini Pharma S.p.A., nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti nei territori nei quali si trova ad operare, nonché del presente Codice e delle procedure aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.

3.3.3 Riservatezza

L'Angelini Pharma S.p.A. garantisce la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata.

Non userà le informazioni ottenute per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocimento agli obiettivi dell'Angelini Pharma S.p.A..

In aggiunta a ciò, i suoi collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi estranei all'esercizio della propria attività professionale.

3.3.4. Responsabilità nei confronti del paziente

L'Angelini Pharma S.p.A. si pone l'obiettivo di comprendere, alla luce della conoscenza scientifica, i bisogni dei pazienti e sviluppare soluzioni innovative in relazione alle malattie più gravi, a quelle a cui manca ancora una terapia soddisfacente e a quelle la cui terapia possa essere migliorata significativamente.

3.3.5 Onestà e correttezza

Il perseguimento dell'interesse dell'Angelini Pharma S.p.A. non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e onestà.

I rapporti con gli stakeholders dell'Angelini Pharma S.p.A. sono improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. svolge la propria attività nell'interesse dello stesso e non dovranno accettare doni, omaggi e utilità, salvo

che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione ricorrenza, o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione, che indirizzi la propria condotta per interessi esterni.

Inoltre l'Angelini Pharma S.p.A. promuove la dignità, l'autonomia e il valore dei propri dipendenti.

3.3.6 Responsabilità verso la collettività

L'Angelini Pharma S.p.A. è consapevole degli effetti della propria attività sul contesto di riferimento, sullo sviluppo economico sociale e sul benessere generale della collettività.

Per questo motivo intende effettuare i suoi investimenti in maniera compatibile con il rispetto dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali e nazionali, sostenendo nel contempo iniziative di valenza scientifica, culturale e sociale al fine di ottenere un costante miglioramento della propria reputazione e accettazione sociale.

3.3.7 Trasparenza

L'Angelini Pharma S.p.A. s'impegna ad informare in modo chiaro, puntuale e trasparente, tutti gli stakeholder in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, in modo che gli stakeholder siano in condizione di prendere decisioni autonome e consapevoli.

3.3.8 Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse

L'Angelini Pharma S.p.A., in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse.

Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi degli stakeholder o di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari dell'Angelini Pharma S.p.A. sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzi o da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'Angelini Pharma S.p.A. stessa.

3.3.9 Qualità dei prodotti e dei servizi

L'Angelini Pharma S.p.A. ha come scopo primario della propria attività la massima soddisfazione possibile e la tutela dei propri clienti, anche prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

L'Angelini Pharma S.p.A. s'impegna pertanto ad essere attenta alle mutevoli esigenze del mercato e a migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi offerti a tutti i clienti.

A tal fine le attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione sono improntate a standard di qualità di assoluta eccellenza.

3.3.10 Imparzialità

Nelle sue relazioni con gli stakeholders, l'Angelini Pharma S.p.A. evita ogni forma di discriminazione, qualunque essa sia: di età, di sesso, di sessualità, di stato di salute, di stato civile, di razza, di opinioni politiche e di credenze religiose.

3.3.11 Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario da salvaguardare; coerentemente con questo principio, l'Angelini Pharma S.p.A. programma le proprie attività ricercando il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni presenti e future.

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna dunque a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente nel rispetto della normativa vigente.

3.3.12 Equità dell'autorità

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a fare in modo che, nei rapporti contrattuali che implicano l'instaurazione di relazioni gerarchiche, l'autorità sia esercitata con equità e con correttezza evitando ogni tipo di abuso.

3.3.13 Relazioni con gli azionisti

L'azionista necessita di tutte le informazioni disponibili per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere sociali.

L'Angelini Pharma S.p.A. pertanto si impegna a creare e mantenere nel tempo tutte le condizioni necessarie al fine di garantire una partecipazione consapevole e diffusa degli azionisti alle decisioni di loro competenza.

L'Angelini Pharma S.p.A. si adopera, altresì, per garantire performance economico/finanziarie tali da ottenere un incremento del valore dell'impresa, remunerando in modo adeguato il rischio assunto dai propri azionisti attraverso l'investimento dei loro capitali.

4. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Il valore del rispetto della persona e del suo sviluppo professionale è considerato preminente per l'Angelini Pharma S.p.A., insieme alla consapevolezza che il complesso delle capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dirigente, dipendente e collaboratore rappresenta il vero vantaggio e una risorsa strategica per l'Angelini Pharma S.p.A. stessa.

Il personale dell'Angelini Pharma S.p.A., nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi generali di interazione con gli stakeholders e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.

A tal fine, nella gestione dei rapporti con i dirigenti, dipendenti e collaboratori, l'Angelini Pharma S.p.A. stesso si ispira ad alcuni principi primari di seguito rappresentati.

4.1 Selezione e gestione del personale

L'assunzione del personale è decisa in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali. Pertanto, la ricerca e la selezione del personale sono effettuate unicamente in base a criteri di oggettività, equità e trasparenza, garantendo pari opportunità ed evitando qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo e clientelismo.

Le informazioni richieste sono quelle necessarie e sufficienti alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Le decisioni prese nell'ambito dei processi di gestione e di sviluppo del personale, così come in fase di selezione, sono basate sulla effettiva conformità tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti e su oggettive considerazioni in merito relative alle prestazioni attese e a quelle registrate.

L'Angelini Pharma S.p.A. proibisce ogni e qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica, sessuale nei confronti di dirigenti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti o visitatori. Per molestia si intende qualsiasi forma di intimidazione o minaccia che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità. Colui che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per qualsivoglia motivo può segnalare l'accaduto all' Organismo di Vigilanza.

E' proibito qualsiasi atto di ritorsione nei confronti del dipendente che rifiuta, lamenta o segnala

tali fatti incresciosi.

4.2 Sicurezza, salute e ambiente

L'Angelini Pharma S.p.A. è impegnata da sempre a promuovere, diffondere e consolidare la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e l'attitudine a comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti; sul piano della prevenzione opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'Angelini Pharma S.p.A. tutela pertanto l'ambiente e pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti, in conformità alle direttive nazionali in materia.

4.3 Tutela della privacy

L'Angelini Pharma S.p.A. si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi. Con particolare riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori, l'Angelini Pharma S.p.A. mette in atto specifiche cautele volte a informare ciascun dipendente sulla natura dei dati personali oggetto di trattamento da parte dell'Angelini Pharma S.p.A., sulle modalità di trattamento, sugli ambiti di comunicazione e, in generale, su ogni dato relativo alla sua persona.

4.4 Indipendenza e imparzialità del giudizio scientifico

L'Angelini Pharma S.p.A. garantisce, nel rispetto dei doveri di riservatezza, l'indipendenza e l'imparzialità dei propri ricercatori, indispensabile per salvaguardare l'affidabilità dell'informazione scientifica resa disponibile all'interno dell'azienda e verso i suoi interlocutori esterni.

4.5 Doveri dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori

4.5.1 Diligenza e buona fede

Ogni dipendente e collaboratore dell'Angelini Pharma S.p.A. deve agire lealmente e secondo buona fede rispettando gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro ed assicurando le prestazioni richieste e portando il suo contributo personale di idee, proattività ed entusiasmo, apporti indispensabili per lo sviluppo armonico e duraturo dell'impresa.

Deve, altresì, conoscere ed osservare le norme deontologiche contenute nel presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto reciproco ed alla cooperazione e reciproca collaborazione.

Il personale dell'Angelini Pharma S.p.A., a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di responsabilità assunto, deve conoscere ed attuare quanto previsto dall'Angelini Pharma S.p.A. in tema di tutela dell'ambiente, di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della privacy.

4.5.2 Conflitto d'interessi

I dipendenti e i collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse e devono astenersi dallo svolgere attività che siano anche potenzialmente in conflitto con gli interessi dell'Angelini Pharma S.p.A..

A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono fattispecie di conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente o dei suoi familiari in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'Angelini Pharma S.p.A.;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi in contrasto con gli interessi dell'Angelini Pharma S.p.A.;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera e prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'Angelini Pharma S.p.A.;
- la conclusione, il perfezionamento o l'avvio di trattative e/o contratti - in nome e per conto dell'Angelini Pharma S.p.A. - che abbiano come controparte familiari o soci del dipendente, ovvero persone giuridiche di cui egli sia titolare o a cui egli sia comunque interessato;
- l'accettazione di denaro o altro beneficio o favore da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con l'Angelini Pharma S.p.A..

E' fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno dell'Angelini Pharma S.p.A..

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dipendente è tenuto a darne comunicazione al Responsabile di Direzione.

Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

4.5.3 Tutela del patrimonio aziendale

Ogni membro degli organi sociali, dirigente, dipendente e collaboratore è tenuto a operare per la tutela dei beni aziendali.

E' responsabile, altresì, della protezione delle risorse aziendali a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per l'Angelini Pharma S.p.A..

Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta.

L'Angelini Pharma S.p.A. si riserva il diritto di impedire e, se del caso, sanzionare l'utilizzo dei suoi beni attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e di prevenzione dei rischi, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti (tutela della privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

In particolare, ogni membro degli organi sociali, dirigente, dipendente e collaboratore è tenuto a:

- adottare alla lettera quanto previsto dalle politiche aziendali;
- usare sempre, in forma scritta o verbale, un linguaggio professionale e privo di elementi che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- navigare su siti internet seguendo scrupolosamente le relative norme interne.

4.5.4 Trasparenza e accuratezza della contabilità

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento delle medesime.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Per scritture contabili si intendono tutti i documenti che rappresentano numericamente fatti gestionali, fatte incluse le note interne di rimborso spese.

Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale che analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza e accuratezza.

Il personale venuto a conoscenza di omissioni, errori, falsificazioni di scritture contabili o registrazioni, deve darne pronta informativa al proprio superiore.

Il personale che deve elaborare stime necessarie ai fini del bilancio dovrà operare con criteri prudenziali, supportati dalle conoscenze delle tecniche contabili o più specifiche del settore interessato e in ogni caso con la diligenza richiesta dagli esperti del settore.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'Angelini Pharma S.p.A. per alcuna ragione.

Non deve essere posto in essere alcun comportamento atto a impedire od ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

In tal senso l'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Società di Revisione e con il Collegio Sindacale.

Nessun dipendente può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore. La responsabilità di attuare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

4.5.5 Antiriciclaggio

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

I dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A. non devono stabilire relazioni o stipulare contratti con partners in relazioni d'affari se sono a conoscenza che l'interlocutore è implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

5 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

I clienti rappresentano il patrimonio fondamentale dell'Angelini Pharma S.p.A..

L'Angelini Pharma S.p.A. uniforma la propria condotta nei rapporti con i clienti a principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

I membri degli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. pertanto devono:

- osservare scrupolosamente le disposizioni del presente Codice e le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti, nonché tutte le disposizioni contrattuali definite secondo la normativa vigente;
- assicurarsi della qualità e affidabilità dei prodotti e dei servizi offerti.

5.1 Rapporti contrattuali con i clienti

I rapporti contrattuali con i clienti e le comunicazioni ai clienti dell'Angelini Pharma S.p.A. sono improntati ai principi di correttezza e onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, informati alla massima collaborazione,

5.2 Soddisfazione del cliente

L'Angelini Pharma S.p.A. considera fondamentale mantenere elevati standard di qualità dei propri prodotti e dei propri servizi e massimizzare la soddisfazione della clientela.

Al fine di realizzare questo obiettivo l'Angelini Pharma S.p.A. ha sottoposto a certificazione ISO 9001 sia il processo di produzione che quello di distribuzione, nonché a certificazione di qualità delle attività inerenti l'informazione scientifica, per quanto previsto dal Codice Deontologico e dalle Linee Guida emanate da Farmindustria.

Le procedure interne e le tecnologie scientifiche utilizzate supportano queste finalità, anche attraverso un continuo monitoraggio della clientela.

5.3 Collaborazione con le Istituzioni

I cittadini, in qualità di contribuenti, affidano alle istituzioni sanitarie pubbliche le risorse finanziarie destinate allo sviluppo e all'acquisto di farmaci per la cura della salute, delegando a queste ultime importanti decisioni di allocazione; è quindi coerente con gli obiettivi dell'Angelini Pharma S.p.A. richiedere alle Istituzioni preposte che l'ammontare di tali risorse sia adeguato a far fronte ai bisogni di cura e di salute di tutti i cittadini.

Allo stesso modo l'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a non agire in alcun modo affinché singole decisioni di allocazione di risorse, che influiscono sulla spesa sanitaria, generino inefficienze, sprechi e duplicazioni.

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna, inoltre, a competere per acquisire quote crescenti di mercato offrendo soluzioni più appropriate di farmaci e prodotti farmaceutici che vadano incontro alle domande provenienti dal sistema sanitario, applicando strategie di acquisizione ed

integrazione che siano compatibili con il principio di concorrenza leale.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

È interesse primario dell'Angelini Pharma S.p.A. valorizzare l'investimento dei propri azionisti, attuando una politica industriale che assicuri loro, nel tempo, un adeguato ritorno economico, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili nonché l'aumento della competitività e della solidità finanziaria.

6.1 Trasparenza verso il mercato

L'Angelini Pharma S.p.A. persegue il proprio obiettivo assicurando la piena trasparenza verso l'esterno delle scelte effettuate e delle informazioni sull'andamento della gestione.

L'Angelini Pharma S.p.A. offre un'informazione completa, corretta, simmetrica e tempestiva affinché le decisioni degli investitori possano essere basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

7 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

7.1 Trattamento delle informazioni

Il trattamento delle informazioni relative agli stakeholders viene effettuato nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati attraverso procedure specifiche per la protezione dei dati.

In particolare, l'Angelini Pharma S.p.A.:

- assicura la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per gradi crescenti di criticità adottando contromisure adeguate in ogni fase di trattamento;
- pretende la sottoscrizione di patti di riservatezza da parte dei soggetti terzi che intervengono nel trattamento;

7.2 Comunicazioni all'esterno

La comunicazione dell'Angelini Pharma S.p.A. verso i suoi stakeholders (anche attraverso i media) è caratterizzata dal rispetto del diritto all'informazione; è vietato divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

L'attività di comunicazione, in ogni sua forma:

- è improntata al rispetto delle leggi, delle regole e delle pratiche di buona condotta professionale;
- è realizzata in modo chiaro e trasparente;
- salvaguarda, tra gli altri, i segreti industriali;
- garantisce trasparenza della fonte;

I rapporti con i media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte.

Non è consentito fare pressione o tentare di acquisire in modo improprio atteggiamenti favorevoli da parte di mezzi di comunicazione.

Nell'ambito della funzione di ricerca, la partecipazione a convegni, corsi e seminari e la pubblicazione dei risultati sperimentali sono parte integrante dell'attività scientifica stessa e avvengono seguendo le procedure in vigore.

7.3 Concorrenza

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a competere con gli operatori del mercato farmaceutico, astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo o abuso di posizione dominante che potrebbe generare una violazione del principio di concorrenza leale.

L'Angelini Pharma S.p.A. non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

7.4 Brevetti, marchi commerciali e diritti d'autore

La tutela della proprietà intellettuale dell'Angelini Pharma S.p.A., compresi brevetti, segreti industriali, diritti d'autore, marchi commerciali, conoscenze tecniche e scientifiche, know-how e competenze acquisite nel corso delle attività aziendali, è fondamentale per conservare il vantaggio competitivo dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti a definire, tutelare, mantenere e difendere i diritti dell'Angelini Pharma S.p.A. in tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e a esercitare tali diritti in modo responsabilità.

Oltre a proteggere i diritti di proprietà intellettuale dell'Angelini Pharma S.p.A., vanno rispettati anche i diritti di proprietà intellettuale degli altri soggetti.

L'utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale degli altri può esporre l'Angelini Pharma S.p.A. a cause civili e a richieste di risarcimento; il furto e l'appropriazione indebita di proprietà intellettuali può portare a multe elevate e a sanzioni penali per l'Angelini Pharma S.p.A. e per il singolo.

8 PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO I MEDICI E I PAZIENTI

8.1 Benessere dei pazienti

L'Angelini Pharma S.p.A. orienta la propria ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei farmaci all'obiettivo dell'aumento della speranza e della qualità e quindi al benessere dei pazienti, inteso come stato di salute e capacità di condurre un'esistenza quanto più possibile indipendente e vicina alle aspettative del soggetto.

Le attività di ricerca clinica, rivolte a questo fine, si attengono ai criteri etici del rispetto dell'autonomia del soggetto, sia esso un volontario sano oppure un paziente, e dell'offerta dei pazienti della ragionevole aspettativa di trarre beneficio dalla sperimentazione con il massimo controllo del rischio.

8.2 Obblighi fiduciari verso i pazienti

I pazienti affidano la cura della loro salute ai medici e alle organizzazioni sanitarie, che hanno quindi precisi compiti fiduciari verso i pazienti e devono sempre agire nell'interesse primario di questi ultimi.

L'Angelini Pharma S.p.A. si impegna a fornire un'informazione completa, veritiera e accurata sui propri prodotti e a non indurre in alcun modo i medici e gli operatori sanitarie a tradire i loro obblighi fiduciari verso i pazienti.

In altri termini, l'Angelini Pharma S.p.A. non offrirà mai un vantaggio o un beneficio a quanti ricoprono funzioni di prescrizione, registrazione e regolamentazione del settore sanitario affinché prendano decisioni in conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al loro dovere di servire i pazienti.

9 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I FORNITORI

9.1 Comportamenti generali nei confronti di fornitori

L'Angelini Pharma S.p.A. impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà e libera concorrenza.

In particolare, i dirigenti e dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A. devono:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;

- osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze in termini di qualità, costo e tempi di consegna dei beni o di prestazione dei servizi;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza fornitori; evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei all'Angelini Pharma S.p.A. per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

9.2 Scelta del fornitore

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio economico per l'Angelini Pharma S.p.A. e alla tutela dell'immagine della stessa.

A tal fine, i dirigenti e dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A. responsabili delle funzioni aziendali che partecipano a detti processi devono:

- riconoscere ai fornitori, in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
- assicurare la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo casi disciplinati da apposite procedure aziendali;
- verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze e all'immagine dell'Angelini Pharma S.p.A..

Per la natura della sua attività, l'Angelini Pharma S.p.A. ha rapporti di collaborazione con enti scientifici, università, enti ospedalieri e professionisti; in tali relazioni gli unici criteri di scelta sono legati alla qualità e alla competenza scientifica o specifica del fornitore.

9.3 Integrità e indipendenza nei rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi etici generali dell'Angelini Pharma S.p.A. e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'Angelini Pharma S.p.A. stessa.

9.4 Tutela degli aspetti etici nelle forniture e negli accordi commerciali

L'Angelini Pharma S.p.A. porta a conoscenza dei fornitori il contenuto del presente Codice.

Le controparti contrattuali dovranno sottoscrivere dichiarazioni di conoscenza dei principi del

presente Codice, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo l'Angelini Pharma S.p.A. o i suoi dirigenti, dipendenti o collaboratori a violare i propri principi, specificati nel Codice stesso. Doni e altre utilità ricevute dai fornitori

I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. devono evitare di ricevere direttamente o indirettamente (tramite membri del proprio nucleo familiare, amici, conoscenti): denaro o altra utilità o beneficio da parte di chiunque diverso dall'Angelini Pharma S.p.A. per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;

regali, omaggi, ospitalità, o altri vantaggi, salvo che il valore degli stessi non ecceda i limiti ascrivibili a normali relazioni di cortesia e di modesto valore, usuali in relazione alla ricorrenza.

Il dirigente, il dipendente e il collaboratore che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non in linea con quanto sopra indicato, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio ed informarne il proprio diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dirigente o il dipendente o il collaboratore si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce all'Organismo di Vigilanza.

9.5 Aspetti etici nelle forniture

La violazione dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare reati contro la Pubblica Amministrazione o disastri ambientali riconducibili alle attività dell'Angelini Pharma S.p.A..

Pertanto, nei singoli contratti sono predisposte apposite clausole.

In particolare, nei contratti stipulati tra l'Angelini Pharma S.p.A. con i fornitori di Paesi "a rischio", definiti tali da organizzazioni riconosciute, sono introdotte clausole contrattuali che prevedono:

- un'autocertificazione da parte del fornitore riguardante l'adesione a specifici obblighi sociali (ad esempio: misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, ecc.);
- la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

10 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON ICONSULENTI

I collaboratori a qualunque titolo e i consulenti dell'Angelini Pharma S.p.A. sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato con la stessa Angelini Pharma S.p.A. o dell'incarico dallo stesso ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente codice, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite dal personale dell'Angelini Pharma S.p.A. stessa.

10.1 Instaurazione e svolgimento del rapporto

L'Angelini Pharma S.p.A. considera condizione imprescindibile, per l'instaurazione e per la continuazione del rapporto con i collaboratori e i consulenti, il rispetto da parte di questi, nello svolgimento delle rispettive prestazioni professionali, della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice.

L'Angelini Pharma S.p.A. procede all'individuazione e alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio, senza accettare alcun condizionamento o compromesso di qualsiasi tipo, diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio verso terzi o finalizzato all'ottenimento di favori o vantaggi.

Nella individuazione e nella selezione dei collaboratori e dei consulenti, l'Angelini Pharma S.p.A. ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

10.2 Rilevanza e conoscenza del Codice

L'Angelini Pharma S.p.A. richiede, in ogni accordo individuale con collaboratori o consulenti, l'osservanza, per le parti di competenza, del Codice.

La Società cura anche la diffusione del Codice direttamente presso i collaboratori e i consulenti che sono tenuti al rispetto dei principi in esso contenuti.

Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice possono essere, dalla Società, considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

10.3 Condotta nell'esecuzione del rapporto contrattuale

I collaboratori e i consulenti sono tenuti a evitare, nell'esecuzione delle prestazioni professionali,

qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società e, in caso di conflitto, devono denunciarlo immediatamente ai loro interlocutori aziendali e devono astenersi dall'esecuzione della prestazione salvo diversa indicazione da parte della società stessa.

Ogni collaboratore o consulente deve, nel modo più assoluto, astenersi dal compiere qualunque atto che sia o consideri essere contrario alla legge, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa in astratto derivare un qualunque vantaggio per l'Angelini Pharma S.p.A..

Ogni collaboratore o consulente è tenuto a tutelare l'immagine dell'Angelini Pharma S.p.A. e a valorizzarla anche attraverso comportamenti costantemente improntati al decoro, alla cura della propria persona, alla civiltà e al rispetto altrui.

I collaboratori e i consulenti sono tenuti a utilizzare correttamente e a salvaguardare l'integrità dei beni eventualmente messi a loro disposizione da parte dell'Angelini Pharma S.p.A..

11 PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI

I rapporti dell'Angelini Pharma S.p.A. con le istituzioni locali, nazionali o internazionali sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

Tutti i rapporti fra l'Angelini Pharma S.p.A. e le Istituzioni Pubbliche, italiane e straniere, sono improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e non ingerenza, nel rispetto dei reciproci ruoli

Le relazioni con funzionari delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Angelini Pharma S.p.A..

A tal fine l'Angelini Pharma S.p.A. s'impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altri mezzi di pagamento o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.

Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità ecc., abbiano le stesse finalità sopra vietate.

12 PRINCIPI DI CONDOTTA CON ALTRI INTERLOCUTORI

12.1 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni.
L'Angelini Pharma S.p.A. si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali, attraverso i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori.

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A., a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro, o utilizzare beni o attrezzature della società a tale scopo; dovranno inoltre chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento della società stessa.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, ecc.) nessun dirigente, dipendente o collaboratore deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi dell'Angelini Pharma S.p.A..

13 PRINCIPI DI CONDOTTA VERSO L'AMBIENTE

13.1 Politica ambientale

La politica ambientale dell'Angelini Pharma S.p.A. trova fondamento nella convinzione che l'ambiente, oltre che un bene comune da salvaguardare, possa rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più globale e attento alla qualità della vita e ai comportamenti.

13.2 Sperimentazione ambientale

L'utilizzo degli animali per fini di ricerca e sperimentazione è ammissibile solo in quanto strumento necessario e, al momento, insostituibile per l'avanzamento delle conoscenze scientifiche, la scoperta, lo sviluppo di farmaci e servizi innovativi.

Gli animali impiegati a tale scopo danno un contributo essenziale alla realizzazione degli obiettivi dell'Angelini Pharma S.p.A..

L'Angelini Pharma S.p.A., compatibilmente con le esigenze della ricerca scientifica, riconosce e accetta pienamente la propria responsabilità morale di trattarli nel miglior modo possibile, riducendone al minimo le sofferenze.

Nell'ambito dell'attività di ricerca e di sviluppo di nuovi farmaci, l'Angelini Pharma S.p.A. ricorre all'uso di animali da esperimento solo laddove strettamente necessario ove non vi siano altre alternative o dove espressamente richiesto dalle autorità e richiede e verifica che gli enti di ricerca con cui collabora seguano gli standard più rigorosi per la sperimentazione animale.

14 PRINCIPI DI CONDOTTA IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

14.1 Sicurezza e salute

L'Angelini Pharma S.p.A., nell'integrale rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute

dei lavoratori durante il lavoro, si impegna a diffondere e a consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, operando altresì, attraverso azioni preventive, per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Al fine di proteggere le proprie risorse umane, Angelini Pharma S.p.A. opera per monitorare costantemente le eventuali minacce all'integrità fisica e, ove occorra, realizza tempestivi interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, una periodica analisi del rischio e della criticità dei processi e delle persone da proteggere, l'adozione delle migliori tecnologie.

15 PRINCIPI DI CONDOTTA IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO

15.1 Principi generali

L'Angelini Pharma S.p.A. fa proprio, nell'esercizio dell'attività di impresa, il presupposto inderogabile del rispetto delle vigenti norme di legge.

I dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A., i collaboratori, i consulenti, i fornitori, e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali con la medesima Angelini Pharma S.p.A. sono chiamati al puntuale rispetto degli obblighi di legge.

15.2 Condotta nell'esercizio dell'attività di impresa

L'Angelini Pharma S.p.A. adotta idonei ed appropriati sistemi e procedure aventi ad oggetto la verifica dei propri partner commerciali, la segnalazione di eventuali operazioni sospette, la conservazione dei documenti, il controllo interno, la valutazione e la gestione del rischio al fine di prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio ovvero l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

16 MODALITA' E ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

16.1 L'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001

Angelini Pharma S.p.A. istituisce un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza dell'Angelini Pharma S.p.A. è l'organo preposto alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice.

L'Organismo di Vigilanza, qualora lo ritenga opportuno, potrà riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice;
- intraprendere attività per la diffusione del Codice,
- proporre all'organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
- ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
- predisporre annualmente una relazione relativa all'attività svolta da sottoporre all'organo amministrativo.

Nell'ambito della sua attività, l'Organismo di Vigilanza verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale dell'Angelini Pharma S.p.A..

Tutti i dipendenti e i collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

In caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice, il destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all'Organismo di Vigilanza mediante trasmissione della comunicazione a mezzo posta ad Angelini Pharma S.p.A. – Organismo di Vigilanza – Viale Amelia 70 – Roma.

Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

16.2 Diffusione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna brevi manu ai dipendenti e ai collaboratori dell'Angelini Pharma S.p.A. (con la indicazione relativa alla circostanza che il Codice è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) e ai membri del Collegio Sindacale che sottoscriveranno apposita dichiarazione;
- pubblicazione sul sito internet;
- affissione mediante messa a disposizione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della legge 300/1970;
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Codice;

- verifica dell'inserimento, nei contratti stipulati dall'Angelini Pharma S.p.A., di una clausola volta a informare i terzi dell'esistenza del Codice

16.3 Efficacia del Codice etico e conseguenze delle sue violazioni

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare il presente Codice.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti dell'Angelini Pharma S.p.A., ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, nonché per i collaboratori dello stesso.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro.

L'Angelini Pharma S.p.A. s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

In particolare, in caso di violazioni del Codice etico compiute dai dipendenti della Società, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art. 7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.